COMUNE DI CAPISTRANO

89818 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E DELL'ENTRATE PATRIMONIALI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2024 su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Antonio Iozzo.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

Art. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Art. 5 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Art. 6 - INTERESSI

Art. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 8 - PROCEDIMENTO

Art. 9 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Art. 10 - VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI NUOVE ISTANZE

Art. 11 - GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE

Art. 12 -ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss.gg. della L. 160/2019.

1- Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere e delle entrate patrimoniali del Comune:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari scaduti o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

I criteri generali per la definizione dei casi concreti, sono effettuati in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2- Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 2
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1- La presentazione della richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, si configura quale riconoscimento della obbligazione tributaria con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla data di scadenza delle singole rate (Cass. 18697/2019).

2- Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà

di mercato in cui versa la singola impresa, o la famiglia, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati nel presente regolamento.

si considerano cause soggettive ostative:

• lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa.

• qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1 in unica soluzione.

Dette situazioni andranno necessariamente documentate e verranno valutate dagli uffici competenti.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA.

1. Per i debiti di cui all'art. 1, su istanza motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, possono essere concesse, a tutti i soggetti richiedenti dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni del presente regolamento.
2. Posso beneficiare della rateizzazione, i soggetti che non abbiano mai fatto richiesta, quelli che hanno già in corso una rateazione (per somme e/o annualità differenti), nonché quelli che abbiano già positivamente completato uno o più piani rateali. Non è ammesso alla rateazione chi sia decaduto da un precedente piano.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, o qualora la stessa non abbia dato esito positivo per il Comune.
5. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive, si avrà la decadenza dal beneficio concesso e dovrà essere effettuato il pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla rateazione, e non potrà più usufruire delle possibilità contenute nel presente regolamento, ed il Comune agirà senza indugio al recupero coattivo delle somme.
6. Non potranno essere oggetto di dilazione le somme portate dai ruoli ordinari degli ultimi due anni, se non scaduti, ed imputabili a spese di gestione corrente del Comune.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, così determinate:

a. fino a € 250,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti;

b. da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili

c. da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili

d. da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili

e. da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 28 rate mensili

f. da € 15.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 46 rate mensili

g. da € 30.000,01 a € 72.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili

h. oltre € 72.000,01 fino ad un massimo di 120 rate mensili. La rata minima prevista nel presente caso viene fissata, comunque in € 1.200,00, ed il numero delle rate verrà fissato tenendo presente tale parametro.

2. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma superiore preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

5. I piani di rateazione, già emessi alla data di entrata in vigore del presente, e non decaduti, non sono soggetti a modificazioni.

6. Il massimo di rate sarà proporzionato all'entità del debito per le prime 7 lettere del comma 1 dell'articolo 4.

7. Al fine di una più equilibrata riscossione anche per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, su richiesta del debitore, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, è possibile riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in ulteriore rateizzazione avente ad oggetto somme diverse.

ART. 5
MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Alla valutazione dei presupposti oggettivi dello stato di difficoltà, già previsti dal presente regolamento, per essere ammessi alla dilazione, stante i parametri previsti al superiore articolo, in ogni caso andrà versato un acconto che sarà parametrato nella misura del 15% delle somme oggetto di rateazione.

ART. 6
INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte

del contribuente.
Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 7

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, Ingiunzione di pagamento, Intimazione di pagamento, ecc.);
c) una motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

ART. 8

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 9

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il

Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mani sottoscritta per ricevuta dallo stesso, o a mezzo PEC.

ART. 10
VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA A SEGUITO DI NUOVE ISTANZE

All'atto del rilascio delle seguenti istanze di cui: Concessioni Edilizie, Permessi a Costruire, Autorizzazioni, Concessioni Demaniali, Concessioni di suoli pubblici, Certificati di Agibilità e dei relative rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'Ufficio S.U.A.P. procede a verificare la regolarità tributaria del soggetto istante tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente o mediante puntuale richiesta all'Ufficio tributi.
Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa o inerente l'associazione rappresentata. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle ricevute dell'intermediario che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

ART. 11
GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE

1. Per debiti complessivamente superiori ad euro 50.000,00 la concessione della rateizzazione è subordina alla presentazione di polizza fideiussoria.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. La polizza fideiussoria deve essere pari all'importo del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti, e può essere ridotta progressivamente in relazione all'ammontare del debito estinto.

4. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Capistrano, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.